

9 marzo sciopero nazionale della Fiom per il lavoro per il contratto e a difesa dell'art. 18

*(di seguito riportiamo alcuni stralci della Nota dell'Avv. P.L. Panici
"Art. 18, ovvero la gigantesca opera di disinformazione dei mass media...")*

Libertà di licenziamento: è garantita dalle norme generali (Costituzione e codice civile) e dalle Leggi n. 604/1966 e 223/91. Tali leggi prevedono che il licenziamento individuale può essere liberamente intimato sia per motivi oggettivi di carattere economico, sia per motivi soggettivi, dovuti al notevole inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore o ad una colpa grave costituente giusta causa.

Queste leggi consentono dunque un'ampia, generalizzata e largamente praticata libertà di licenziare.

L'art. 18: interviene esclusivamente quando il licenziamento, impugnato dal lavoratore nei termini stretti di 60 giorni, è annullato.

Le sentenze sono poche centinaia l'anno in tutta Italia a fronte di molte decine di migliaia di licenziamenti.

Licenziamenti discriminatori: per razza, sesso, opinioni politiche o religiose, ecc., sono sempre motivati con ragioni tecniche, organizzative e produttive, crisi economica, riduzione dei costi, ecc.: non c'è nessun caso, tra i milioni di licenziamenti degli ultimi 40 anni, in cui il motivo è esplicitato: "Ti licenzio perché ebreo, donna, comunista, negro, cattolico, gay, ecc..".

Le sentenze che annullano i licenziamenti discriminatori sono per questo rarissime.

E' pertanto una sciocchezza affermare che "nessuno vuol toccare l'art. 18 per i licenziamenti discriminatori, anzi bisogna estendere la tutela a tutti" anche perché il divieto di discriminazione è posto dalla Costituzione e dal codice civile.

Eliminare l'art 18 per i licenziamenti con motivi economici illegittimi significa quindi che tutti gli altri diritti non verranno più tutelati: rispetto della professionalità, tutela dal mobbing, giusta retribuzione, diritto ai contributi assicurativi e previdenziali, tutela della integrità psico-fisica sul lavoro e dalle molestie sessuali, ecc..

Quale lavoratore o lavoratrice si rivolge al Giudice per il loro riconoscimento se poi può perdere definitivamente il posto di lavoro per un licenziamento per motivi economici anche se illegittimo? Tolto quindi l'art. 18 tutti gli altri diritti a tutela del dipendente crollano inevitabilmente.

Questo è l'unico vero motivo dell'assalto finale all'art. 18: tornare al dominio incontrastato del datore di lavoro.

L'art. 18 sarebbe ostacolo alla maggiore occupazione soprattutto giovanile: è la più grande ipocrisia affermare che più licenziamenti arbitrari (senza art. 18) – per quelli legittimi il datore non ha niente da temere – si avrà più occupazione e meno precarietà; anche la cosiddetta legge "Biagi" è stata approvata con questi fini e gli esiti disastrosi sono ora sotto gli occhi di tutti.

Esattamente come è teorema ancora indimostrato che più diffusione del cancro aumenti la salute dei cittadini.